

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE FIT&FUN ETS - APS/ASD
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA
ENTE DEL TERZO SETTORE

In questo giorno **01** del mese **Gennaio**, dell'anno **duemilaventi**, si sono riuniti i Sig.ri:

- 1) **ROMANO MICHELE** nato a **Napoli (NA)** il **23.01.1974** e residente a **Ponticelli (NA)**
Via Napoli n°115_ cap. 80147_ C.F.: RMN MHL 74A23 F839D;
 - 2) **SALVATORE GRAZIA** nata a **Eboli (SA)** il **21.03.1976** e residente in **Olevano sul Tusciano (SA)**
Via Fontana n° 51_ cap. 84062_ C.F.: SLV GRZ 76C61 D390W;
 - 3) **SALVATORE TIZIANA** nata a **Eboli (SA)** il **16.06.1987** e residente in **Olevano sul Tusciano (SA)**
Via Fontana n° 51_ cap. 84062_ C.F.: SLV TZN 87H56 D390P;
 - 4) **FORLENZA FABIO** nato a **Battipaglia (SA)** il **09.01.1986** _ C.F.: **FRL FBA 86A09 A717R;**
 - 5) **CELENTANO ANTONELLA** nata a **Battipaglia (SA)** il **17.09.1977** _ C.F.: **CLN NNL 77P57 A717I;**
 - 6) **SALVATORE STEFANIA** nata a **Eboli (SA)** il **16.02.1979** _ C.F.: **SLV SFN 79T56 D390B;**
 - 7) **GIANNATTASIO GIANLUCA.** nato a **Battipaglia (SA)** il **26.04.1975** _ C.F.: **GNN GLC 75D26 A717L.**
- 1) Adozione e approvazione di un nuovo testo di Statuto, in sostituzione dell'attuale, che tenga conto delle opportune modifiche e degli adeguamenti necessari in relazione alla novella legislativa riguardanti gli Enti del Terzo Settore e che tenga conto delle rinnovate esigenze associative e fiscali;
 - 2) Varie ed eventuali.

I presenti Soci Fondatori descritti designano, in qualità di Presidente della assemblea Straordinaria in 2ª convocazione di comune accordo, il Sig. **Romano Michele** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra **Salvatore Tiziana** quale Segretario ed estensore del presente atto, che accetta.

Il Presidente **Romano Michele** da atto che l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita in 2ª convocazione.

I presenti dichiarano di voler , come in effetti costituiscono una **Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica** denominata "**FIT & FUN ETS - APS/ASD** ", retta dallo Statuto, firmato dai soci costituendi riuniti, che si allega al presente atto come parte integrante.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta alla modifica statutaria un'associazione senza fini di lucro.

In particolare la associazione si propone di esercitare, in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come infatti di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del **Codice Civile** e dal **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117**, dal **Decreto Legislativo del 03 Agosto 2018, n. 105**, (in seguito denominato "**Codice del Terzo settore**"),

- dell'art. 36, 37 e 38 del Codice Civile;
- dell' **ex articolo 90 legge 298/2002** ed ex Del. Del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del **15/07/2004 n° 1273**;

una Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica , avente la seguente denominazione

"FIT & FUN ETS - APS /ASD", da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel

Comune di Bellizzi (SA) , con sede in **Via Marsala n. 19_ cap. 84092_** e con durata illimitata.

Art. 2 Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel **Registro Regionale delle APS** e del Registro **C.O.N.I. - 2.0**.

Il requisito dell'iscrizione al **Registro unico nazionale del terzo settore**, nelle more dell'Istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 3 Il Patrimonio iniziale dell'Associazione è relativo al R.E.F.A. (saldo attivo anno 2018).

Art. 4 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale elencate dal **co. 1 art. 5 Cts** di cui alla lettera **t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, recante agevolazioni fiscali per l'organizzazione e l'attività sportiva dilettantistica ed è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e sportivo nonché alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione sportiva intenderà associarsi.

L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che i predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

L'Associazione intende perseguire le attività di interesse generale di cui all'art. 5 Cts e comunque tutte quelle possibili, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, tutte le attività svolte dai volontari e collaboratori sono da considerarsi non professionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ivi incluse, attività di promozione sociale e sportiva dilettantistica con somministrazione di alimenti e bevande rivolte ai soci e aventi diritto, acquisto di materiale tecnico e attrezzature, prodotti vari (integratori e prodotti alimentari sigillati e confezionati).

L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività sportiva dilettantistica preminentemente nelle discipline (comunque tutte quelle possibili in elenco ufficiale CONI):

1. Body Buildig codice identificativo - AP001;
2. Cultura Fisica codice identificativo -CK009;
3. Indoor Cycling codice identificato - AX010;
4. Ginnastica codici identificati _ BI001/02/03/04/05/06/07 e 08;
5. Danza Sportiva Codici identificativi - BC 001/02/03/04/05/06/07/08/09/10 e 11;
6. Karate / Kento / Judo/Ju -Jutsu / Kickboxing codici BR001/2/3/4/5/6/7 e 8;
7. Pesistica codici CK 003 /5 e 7;
8. Nordic Fitwalking codice identificativo - AF006;
9. Arti Marziali codici identificativi -AE 001 e AE002.

I componenti stabiliscono che, per 4 mandati consecutivi, il primo Organo Amministrativo sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:

1. Romano Michele
2. Salvatore Grazia
3. Salvatore Tiziana

A Presidente viene eletto

Romano Michele_Presidente_;

Salvatore Grazia_Vice Presidente_;

Salvatore Tiziana_Segretario_.

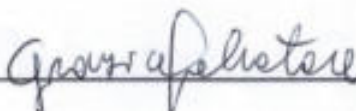
Le spese del presente annesse dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020

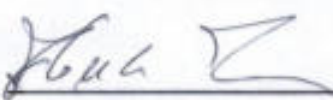
I Componenti che di comune accordo convengono e stipulano.

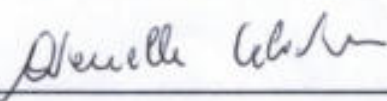
Bellizzi 01.01.2020 Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

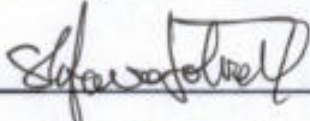
Presidente **Romano Michele**  _____;

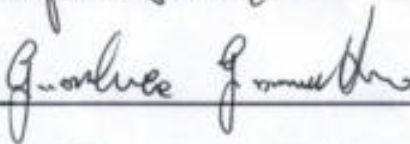
VicePresidente **Salvatore Grazia**  _____;

Segretario **Salvatore Tiziana**  _____;

Consigliere **Forlenza Fabio**  _____;

Consigliere **Celentano Antonella**  _____;

Consigliere **Salvatore Stefania**  _____;

Consigliere **Giannattasio Gianluca**  _____;

 **Agenzia Entrate**
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Atto registrato il **03 MAR 2020**
al n. **667** serie **3**
esatto **200,00 (Duecento/00)**
Per il Direttore Provinciale



Provinciale

Allegato A

STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA
"FIT & FUN ETS - APS/ASD"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato **"FIT & FUN ETS - APS/ASD"** ai sensi del **D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117** e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in **Comune di Bellizzi (SA)**, con sede in **Via Marsala n. 19_cap. 84092**.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività sono individuate a norma dell'art. 5 comma 1 dalle lettere del D.Lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- z) riqualificazione di beni inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

con particolare attenzione alle attività ludico ricreative e sportive con somministrazione di alimenti e bevande - e comunque tutte quelle possibili mediante la realizzazione delle seguenti azioni che l' Associazione potrà estendere al proprio scopo sociale e sportivo ad altre attività.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

L'Assistenza per gli adempimenti necessari alle attività praticate in collaborazione con Associazioni e Società Sportive ;

f) Eventi e Manifestazioni;

g) Formazione di corsi, mirati ad esaminare i risultati ottenuti con rilascio di relativi attestati prodotti con caratteristiche equivalenti al deliberato;

h) Promozione, Esposizione, Utilizzo, Cessione e Deposito di attrezzi sportivi, abbigliamento e accessori, di prodotti e articoli specifici, di servizi e di quanto possa offrire ai Soci, gli aventi diritto, i soggetti privati, gli Enti pubblici e privati;

L'associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Campania.

L'ETS – APS/ASD , inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017;

Attività di Promozione Sociale e tempo libero favorendo i rapporti umani e di conoscenza fra i soci e le famiglie degli stessi. L'Associazione tutela gli interessi morali e materiali dei soci e aventi diritto e svolge ogni più opportuna azione per la valorizzazione dello sport e l'avviamento alle discipline sportive. Organizzazione di eventi socio-culturali e sportivi con somministrazione di alimenti e bevande rivolte ai soci e aventi diritto, l'acquisto e vendita di materiale tecnico, attrezzature e prodotti similari nel rispetto delle normative vigenti nonché.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

- associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto dal Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

- L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. (regola generale può essere modificato).
- L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della riunione mediante (lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa) ogni altra possibilità che dia conferma di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
- Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di **una delega (max tre)**. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
- All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
- IN SEDE ORDINARIA:
 - Approvare il bilancio;
 - Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
 - Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- IN SEDE STRAORDINARIA:
 - Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
 - Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 (uno) ora
- L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

- Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

 L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea.

- L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra **3 e 7**, nominati dall'Assemblea per la durata di **4 anni** e sono rieleggibili per **4 mandati**.
- La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'organo di Amministrazione nomina al proprio interno il rappresentante legale dell'associazione, il *Vice Presidente*.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

- L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 13

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Art. 15 del D. Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 e precisamente commi 3, previa richiesta scritta al Legale Rappresentante, consultazione diretta e/o richiesta copie integrali o estratti a proprie spese.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

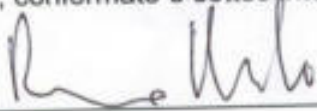
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

I Componenti che di comune accordo convengono e stipulano.

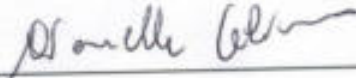
Bellizzi 01.01.2020 Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

Presidente **Romano Michele** ;

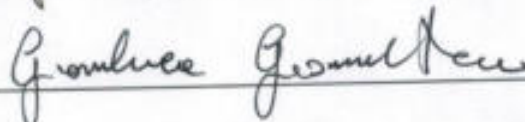
VicePresidente **Salvatore Grazia** ;

Segretario **Salvatore Tiziana** ;

Consigliere **Forlenza Fabio** ;

Consigliere **Celentano Antonella** ;

Consigliere **Salvatore Stefania** ;

Consigliere **Giannattasio Gianluca** ;